

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 308

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano

28/04/2024 - 03:44

Indice

1. DDL S. 308 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 308	4

1. DDL S. 308 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 308

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 308

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **DURNWALDER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2022

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol per il trasferimento della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali alle province autonome di Trento e di Bolzano

Onorevoli Senatori. - L'articolo 4, numero 3), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente in vigore, attribuisce alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Dal punto di vista formale, il presente disegno di legge costituzionale, al fine di operare un trasferimento della suddetta competenza dalla regione alle due province: alla lettera *a*) dell'articolo 1, abroga il numero 3) dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, relativo all'esercizio della competenza in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni da parte della regione; alla lettera *b*) dello stesso articolo, aggiunge all'elenco delle materie di competenza delle province autonome, di cui all'articolo 8 dello statuto, un ulteriore punto relativo all'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, che diventa così materia di competenza provinciale primaria.

Dal punto di vista sostanziale, si tratta di risolvere il problema delle differenze esistenti nelle realtà delle due province autonome, con riferimento non solo alla quantificazione numerica dei comuni, assai più numerosi nella provincia di Trento, ma soprattutto alla proporzionale etnica garantita dallo statuto a tutela delle minoranze presenti nel territorio della provincia di Bolzano.

La legge regionale in materia di ordinamento degli enti locali attualmente in vigore prevede già oggi, infatti, due diversi regimi per i comuni della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano, ad esempio, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente.

Con il trasferimento della funzione legislativa dalla regione alle province autonome, si risolverebbe il problema del doppio regime legislativo e si garantirebbe l'immediata attuazione delle garanzie previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione attraverso l'esercizio diretto della potestà legislativa da parte delle due province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di funzioni della regione e delle province)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il numero 3) è abrogato;
- b) all'articolo 7, primo comma, la parola: « regione » è sostituita dalla seguente: « provincia »;
- c) all'articolo 8, dopo il numero 29) è aggiunto il seguente:
« 29-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni »;
- d) all'articolo 65, la parola: « regionale » è sostituita dalla seguente: « provinciale ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.